

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Marche Agricoltura Pesca – Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca, avente sede ad Osimo in Via dell'Industria, 1, P.I. e C.F. 01491360424, nella persona del Direttore Andrea Bordoni, nato a Senigallia il 25/01/1959 e domiciliato per la carica a Osimo (AN) in via dell'Industria,1

E

l'ISTVAS (Istituto Vanvitelli-Angelini-Stracca) avente sede in Via Trevi, 4 – Ancona, codice fiscale 93084450423 nella persona del suo Dirigente Scolastico e legale rappresentante Prof. Ing. Francesco Savore nato a Ancona il 27-07-1970 e domiciliato per la carica a Ancona in Via Trevi, 4 (sede direzione ISTVAS).

PREMESSO

- che l'Agenzia Marche Agricoltura Pesca (d'ora in poi denominata **Agenzia**) svolge tra le sue attività anche quella di Formazione Superiore e Formazione continua, come risulta dal Decreto di accreditamento n. 38/SIM del 08/02/2016;
- che l'Istituto Vanvitelli Stracca Angelini (d'ora in poi denominato **ISTVAS**) è accreditato presso la Regione Marche per la Formazione Continua, Obbligo Formativo (Decreto 64 del 15.3.2011) e Formazione Superiore (Decreto 67 del 19.3.2009) e tra i suoi compiti statuari promuove e organizza attività di formazione finalizzate alle specifiche esigenze rappresentate dal sistema produttivo marchigiano
- che le finalità in cui le due strutture operano sono integrabili ed aprono ampie possibilità di collaborazione specialmente nel campo della formazione

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Obiettivi comuni e natura del rapporto

L'Agenzia e l'ISTVAS si impegnano a collaborare nell'ambito della formazione professionale in particolare nei settori agroalimentare e ambientale, al fine di migliorare le competenze degli operatori che operano in tale ambito.

Art. 2- Ruolo dell'ASSAM

L'Agenzia potrà predisporre, in collaborazione con l'ISTVAS, progetti formativi inerenti al comparto agroalimentare e in particolare la certificazione dei prodotti, la difesa fitosanitaria, la tecnica agronomica, la filiera ulivo-vite, le analisi chimiche e sensoriali su diverse matrici e prodotti.

Art. 3 – Ruolo dell'ISTVAS

L'ISTVAS potrà predisporre, in collaborazione con l'Agenzia, azioni e progetti formativi inerenti il comparto ambientale e agroalimentare ed in particolare nei settori relativi al monitoraggio ambientale connesso all'attività agricola e alle produzioni agroalimentari, alla loro certificazione, all'analisi chimiche e sensoriali su diverse matrici e prodotti ivi comprese anche le visite aziendali degli studenti.

Art.4 – Modalità di collaborazione

Nei progetti formativi in cui sarà attivata la collaborazione verranno individuati, di comune accordo, gli obiettivi, le modalità di svolgimento, i tempi e le docenze necessarie. Le attività formative verranno seguite da un responsabile didattico-organizzativo e da un tutor. L'Agenzia e l'ISTVAS metteranno a disposizione le proprie strutture, necessarie per l'espletamento delle azioni e dei corsi formativi, individuando di volta in volta quelle più rispondenti alle esigenze del progetto formativo.

Art. 5 – Referenti per la formazione

Al fine di rendere operativa la collaborazione oggetto del presente accordo si individuano le figure responsabili della formazione.

Per l'Agenzia il referente responsabile è Il Direttore dott. Andrea Bordoni o suo delegato individuato.

Per l'ISTVAS il referente responsabile è il Dirigente scolastico prof. Ing. Francesco Savore.

Art. 6 – Durata dell'accordo

Il presente accordo ha la durata di tre anni a decorrere dalla firma ed è rinnovabile di comune accordo anche tramite una comunicazione scritta tra le parti, da comunicare formalmente tramite PEC almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 7 – Oneri finanziari

Il presente accordo non comporta per i firmatari alcun onere finanziario

Art. 8 – Obblighi delle parti

Ciascuna Parte si impegna a garantire al proprio personale le coperture assicurative previste dalle vigenti norme, nonché a far rispettare al proprio personale coinvolto nelle attività oggetto del Protocollo le norme di sicurezza valide nella sede in cui il personale esplica l'attività in oggetto. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle rispettive sedi.

Art. 9 – Recesso

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente atto in ogni momento, previo preavviso di sei mesi, da comunicarsi alla controparte con lettera raccomandata A.R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

Art. 10 – Controversie e foro competente

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Protocollo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere durante il periodo di durata dello stesso Protocollo.

Qualora non sia possibile giungere ad una definizione in via amichevole della controversia stessa, per ogni eventuale vertenza che dovesse sorgere tra le Parti, il Foro competente sarà quello di Ancona.

Art. 11 - Protezione dei dati

Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Protocollo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità del Protocollo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.

Inoltre, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Protocollo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione del Protocollo medesimo.

Nell'eventualità che la gestione e la tutela di codesti dati dovesse richiedere un'ulteriore disciplina, essa dovrà essere definita attraverso un successivo e specifico accordo di contitolarità, atto a regolarizzare i rapporti tra i rispettivi titolari di ciascuna delle Parti.

In conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003 (Codice della privacy) così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale le Parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza che i rispettivi dati personali saranno utilizzati ai fini di legge ed al fine di adempiere agli obblighi previsti nel presente Protocollo.

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – oralmente e prima della sottoscrizione del presente Protocollo – le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Protocollo.

Pertanto, con la formalizzazione del Protocollo d'Intesa, le parti intendono anche esprimere esplicitamente il proprio consenso ai trattamenti sopra descritti e nei limiti delle finalità sopra citate.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti sulla tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'**Agenzia Marche Agricoltura Pesca**

IL DIRETTORE: Dott. Andrea Bordoni

Per l'**ISTVAS**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof. Ing. Francesco Savore